

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 032/CFA
(2019/2020)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 109/CFA- RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2019

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' FCD LE PIAGGE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

6. RICORSO DEL CALC. LAPI GIANLUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

7. RICORSO DEL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 13 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DEL DIVIETO DI RICOPRIRE QUALSIASI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE NEL MEDESIMO PERIODO INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

Con atto del 21 febbraio 2019, la Procura Federate FIGC deferiva - i Sigg.ri Selvaggio e Lapi, nonché la F.C.D. Piagge per responsabilità diretta e oggettiva, per il seguente capo d'incolpazione "condotte violente poste in essere da tesserati in occasione della gara Le Piagge - intercomunale Monsummano dell'8.4.2018 valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Toscana".

La Procura, nell'atto di deferimento chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: a Rosario Selvaggio, quale Presidente e Calciatore, la squalifica per 13 (tredici) giornate di gara; a Gianluca Lapi, Calciatore, la squalifica per 12 (dodici) gare e infine alla società FCD Le Piagge l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Il Giudice di prime cure, in ragione delle risultante dibattimentali, procedeva ad aumentare la sanzione richiesta dalla Procura nei termini di cui al ricorso evidenziando, a fondamento della propria decisione, la gravità delle frasi pronunciate dai due tesserati deferiti e quindi dalla conseguente responsabilità oggettiva della società FCD.

Le numerose eccezioni processuali sollevate venivano tutte respinte.

Questa CFA ritiene il ricorso fondato nei termini di cui seguono.

Le frasi pronunciate, anche se velatamente minacciose e non riconducibili pienamente al principio di probità di cui all'art. 1 bis del C.G.S., rappresentano pur sempre un comportamento inaccettabile ed incompatibile con lo status di sportivo tesserato della FIGC che ogni tesserato dovrebbe avere.

Dalle fonti probatorie versate negli atti del processo di appello emergono una serie di elementi che finiscono per mitigare la pur sempre gravità delle condotte degli incolpati, oggi ricorrenti.

Ora, in ragione di tale valutazione mitigata dei fatti e delle frasi espresse ma pur sempre meritevoli di censura, codesta Corte Federale di Appello, riuniti i tre ricorsi presentati dai Sigg. Selvaggio e Lapi e dalla società FCD, li accoglie parzialmente e ridefinisce le sanzioni nei termini che seguono.

La responsabilità oggettiva della società segue la condanna dei rispettivi tesserati.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6 e 7 come rispettivamente proposti dalla società FCD Le Piagge di Firenze (FI) e dai sigg.ri Lapi Gianluca e Selvaggio Rosario in parziale accoglimento così dispone:

- società FCD Le Piagge riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00;
- sig. Lapi Gianluca riduce la sanzione della squalifica a 10 giornate effettive di gara;
- sig. Selvaggio Rosario riduce la sanzione della squalifica a 11 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Alberto Massera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CALCIO LORIA '96 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL SIG. GARBOSSA ADRIANO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 3 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6192/1309 PF 17-18 GP/BLP DEL 18.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019)

Con ricorso in data 30.4.2019, pervenuto presso la Segreteria della Corte Federale d'Appello in data 4.5.2019, la Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Loria, in persona del Presidente Sig. Nicola Zurlo, proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto (pubblicata con Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019), con la quale venivano applicate le sanzioni della inibizione per anni 5 (con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.) al Sig. Garbossa Adriano, all'epoca Presidente della Società ricorrente, e dell'ammenda di € 2.500,00 alla medesima Società, a titolo di responsabilità diretta (in relazione alla violazione, rispettivamente, dell'art. 1 bis C.G.S. e dell'art. 4, comma 1, stesso codice).

Deve essere preliminarmente rilevato che, come correttamente eccepito dallo stesso rappresentante della Procura Federale, il ricorso in questione risulta proposto fuori del termine di legge, che veniva a scadenza in data 3.5.2019, laddove l'atto di impugnazione, secondo quanto già più sopra indicato, è pervenuto presso questa Corte Federale di Appello solo in data 4.5.2019.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Calcio Loria '96 di Loria (TV).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

10. RICORSO DELLA SOCIETA' USD GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9364/766 PF 18-19 GP/GT/AG DELL'1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 16.5.2019)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 1.3.2019, è diretto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, alla riduzione della

sanzione dell'inibizione di mesi tre irrogata al tesserato Sig. Vetrini Filippo, nonché alla riduzione della sanzione dell'ammenda di € 900,00 irrogata alla USD Gavorrano 1930, entrambe nella misura ritenuta di giustizia. In particolare, nel ricorso si deduce con un primo motivo l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del Tribunale Federale Nazionale per quanto riguarda la valutazione della portata lesiva delle dichiarazioni del Sig. Filippo Vetrini. I reclamanti assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale Nazionale, le dichiarazioni del Sig. Vetrini Filippo in ordine al comportamento tenuto dall'allenatore della Lucchese, il Sig. Favarin Giancarlo, già tecnico del Gavorrano, andavano intese in tutt'altro significato non avendo il deferito alcuna intenzione di giustificare il comportamento di Favarin Giancarlo. Quanto alle dichiarazioni riguardanti la Società U.S. Alessandria Calcio 1912, si precisa nel ricorso che il deferito non aveva alcuna intenzione di gettare "ombre e sospetti" sulla Società Alessandria in riferimento alla gara Lucchese/Alessandria del 27.1.2019. Con il secondo motivo di ricorso che riguarda i collaboratori della Procura Federale, anche qui la Società reclamante assume che il Sig. Vetrini Filippo non avrebbe leso la reputazione dei collaboratori della Procura Federale limitandosi a esercitare un diritto di critica. Conseguentemente, le sanzioni inflitte al Sig. Vetrini Filippo nella sua qualità di dirigente della Società reclamante e a quest'ultima per responsabilità diretta sarebbero assolutamente sproporzionate rispetto ad altri episodi analoghi come, ad esempio, quello relativo al Presidente della U.S. Città di Palermo S.p.A. e al Presidente della S.S. Lazio S.p.A. Da ultimo, la Società reclamante lamenta la sproporzione tra la sanzione della squalifica di cinque mesi inflitta al Sig. Favarin quale allenatore della Lucchese e quella dell'inibizione per mesi tre disposta a carico dello stesso Sig. Vetrini.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, del tutto infondati sono i motivi di reclamo. Quanto al primo motivo, è di tutta evidenza come le dichiarazioni del Sig. Filippo Vetrini siano un elogio incondizionato per il comportamento dell'allenatore della Lucchese. Che altro senso avrebbe l'affermazione iniziale della dichiarazione del Sig. Vetrini: "Nel nostro mondo pieno di ipocriti, falsi moralisti, nani e ballerine, dopo essere stato deriso, offeso, schernito, ha reagito da uomo e, come sempre, ne pagherà le conseguenze". Subito dopo il dichiarante parla della Società Alessandria e degli esponenti della Procura Federale con una serie di allusioni inammissibili in un mondo dove dovrebbe vigere il principio della lealtà e della probità. Non vi sono dubbi che i riferimenti alla Società Alessandria Calcio e ai collaboratori della Procura Federale siano gravemente lesivi dell'onore e del prestigio di tutto l'ambiente calcistico: l'Alessandria Calcio è paragonata a un "salotto tutto chiacchiere e distintivi che trasuda spese folli di denari venuti da chissà dove?", mentre i collaboratori della Procura Federale sono descritti "come segugi per appuntare come sceriffi implacabili la rottura di una porta che non venderebbero nemmeno all'Ikea?". Quest'ultima frase mette addirittura in ridicolo il comportamento della Procura Federale e la pena inflitta ai due reclamanti è fin troppo mite. Sono solo strumentali le difese del Sig. Vetrini di fronte ad altre affermazioni contenute nel "post" pubblicato sul proprio profilo Facebook con le quali il deferito fa un'adesione entusiastica al comportamento del Sig. Favarin: "Ero insieme a lui. E ne sono orgoglioso. 50 righe di niente, di luoghi comuni e di accuse ad ... Un Uomo Vero... e a una persona perbene. Perché lo sei. Garantisco io. Ti rialzerai ancora più forte di prima, ne sono certo... A te, Giancarlo Favarin". Pur volendo prescindere da un certo stile di queste affermazioni che ricordano un lontano ventennio, da nessun punto di vista la decisione del giudice di primo grado merita censure e, pertanto, deve essere confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo e incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società USD Gavorrano 1930 di Gavorrano (GR).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 25 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina